



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

223ª Seduta pubblica – Martedì 3 settembre 2019

Deliberazione legislativa n. 38

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A “NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”.
(Progetti di legge n. 68, 85, 297 e 395)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il testo unificato del progetto di legge relativo a “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico” elaborato dalla Quinta Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti:

- progetto di legge n. 68: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Guadagnini e Berlatto relativa a “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP)”;
- progetto di legge n. 85: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Rizzotto, Semenzato, Villanova, Montagnoli, Finozzi, Calzavara, Coletto, Sandonà, Ciambetti, Forcolin, Possamai e Michieletto relativa a “Norme per il contrasto, la prevenzione e il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;
- progetto di legge n. 297: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Negro e Giorgetti relativa a “Disposizioni relative alla prevenzione dei rischi legati al gioco d’azzardo”;
- progetto di legge n. 395: disegno di legge relativo a “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico” (deliberazione della Giunta regionale n. 34/DDL del 10 settembre 2018);

UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere *Riccardo BARBISAN*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

dal 1980 il gioco d’azzardo patologico è stato incluso nelle principali classificazioni nosografiche, l’ICD dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il DSM dell’American Psychiatric Association. In Italia i problemi correlati al gioco d’azzardo sono divenuti un problema sociale mano a mano che il gioco legale si diffondeva nel territorio in modo sempre più capillare. A partire dagli ultimi anni ‘90, e ancor più dopo il 2000, i giocatori patologici e le loro famiglie hanno iniziato a rivolgersi ai servizi dipendenze, percependo la dedizione al gioco come una vera e propria dipendenza. Tale percezione è stata successivamente confermata da innumerevoli

ricerche scientifiche, tanto che l'ultima edizione del DSM ha spostato il Disturbo da Gioco d'Azzardo dal capitolo dei disturbi del controllo degli impulsi a quello dei disturbi di dipendenza.

L'impatto sociale e sanitario dei problemi azzardo-correlati è di rilevante entità ed ampiezza. Uno studio di prevalenza condotto nel 2008 riportava che lo 0.8% della popolazione generale tra i 15 e i 64 anni era da considerarsi giocatore patologico mentre il 2,2% mostrava un profilo di rischio moderato (Bastiani et al., 2013). Il dato di prevalenza è stato confermato in due successivi studi di Barbaranelli. Anche due recenti review su ricerche condotte in Italia dal 2000 mostrano una prevalenza negli ultimi 12 mesi di 0,5%-2,2% (Ministero della Salute, CCM-Centro Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, 2012; Serpelloni, 2013). Il dato di prevalenza si attesta pertanto su un range di valori coerenti con quanto rilevato anche in altri Paesi europei. Tuttavia va tenuto presente che:

- c'è l'esigenza di avere dati scientificamente robusti e ripetuti nel tempo, seppur non necessariamente a cadenza annuale (l'Istituto Superiore di Sanità si accinge a far partire uno studio su un campione di popolazione rappresentativo anche a livello regionale);
- la percentuale apparentemente bassa non deve trarre in inganno: da un lato, se rapportata alla popolazione generale italiana, equivale ad un elevato numero di soggetti; dall'altro la situazione di un giocatore problematico influisce sulla situazione e qualità di vita di diversi altri soggetti, primariamente sulla sua famiglia di origine e/o acquisita.

1. I dati del Veneto

In Veneto la ricerca di Bastiani e Colleghi (2013) aveva segnalato un livello di problematicità superiore rispetto alle altre regioni del nord Italia. Pur mantenendo un atteggiamento prudentiale e proiettando sulla popolazione veneta il dato medio nazionale più conservativo, ovvero lo 0.8% di prevalenza sulla popolazione generale, si può stimare la presenza di circa 32.500 giocatori ad alto livello di problematicità sul territorio regionale. Se questa rappresenta per i servizi l'utenza potenziale di giocatori, va altresì ricordato che la letteratura scientifica riporta che circa l'85-90% dei giocatori problematici NON si rivolge ai servizi: pertanto l'utenza attesa stimata a livello regionale è di almeno 3.200-3.700 utenti. Se ne deduce che: a) da un lato i servizi devono essere attrezzati per sostenere una pressione significativa da parte di questa nuova utenza; b) dall'altro dovranno essere studiati e sperimentati strumenti per contattare anche quei giocatori che per varie ragioni non si rivolgono ai servizi.

Una rilevazione recente, che ha interessato tutti i dipartimenti per le dipendenze del Veneto, mostra che nel 2015 sono stati visti 1.761 giocatori d'azzardo, ovvero circa il 50% dell'utenza attesa. Il dato è incoraggiante in quanto dimostra che l'impegno dei servizi, in carenza di risorse specifiche e di una organica normativa sia nazionale che regionale, ha garantito livelli di assistenza minimamente significativi. Ciò tuttavia dovrebbe essere il punto di partenza per un ulteriore sviluppo in grado di portare i servizi a rispondere a questo bisogno di salute in modo adeguato.

Appare quindi necessario che il sistema sociosanitario regionale ponga i dipartimenti per le dipendenze nelle idonee condizioni implementando alcuni interventi prioritari: a) garantire una adeguata formazione del personale; b) supportare lo sviluppo, nei dipartimenti, di équipe multiprofessionali in grado di erogare prestazioni basate su prove di efficacia; c) promuovere lo sviluppo e l'adozione di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, capaci peraltro di garantire la necessaria flessibilità per adeguarli ai diversi contesti ambientali e sociali; d) individuare specifici percorsi residenziali e semiresidenziali intensivi e i criteri per l'indicazione

all'inserimento; e) sostenere lo sviluppo di reti locali di auto-aiuto sia supportando quelle esistenti, sia favorendone la nascita laddove assenti; f) adottare soluzioni normative ed economiche atte a favorire l'integrazione tra gli interventi sociosanitari e quelli socioassistenziali; g) promuovere lo sviluppo di reti locali in grado di dare opportune risposte e sostegno alle famiglie in difficoltà; h) sostenere infine i progetti innovativi e la ricerca clinica in materia. È importante considerare che nella nostra Regione si sono sviluppate professionalità di alta levatura ed è stato accumulato un know-how rilevante la cui diffusione dovrebbe essere favorita e sostenuta.

L'approccio di salute pubblica ci permette di considerare il gioco d'azzardo come un comportamento a rischio che giustifica interventi di contrasto da parte dei servizi, e più in generale, della comunità locale. Tali interventi dovrebbero essere indirizzati alle diverse stratificazioni della popolazione, dai soggetti che non hanno mai giocato ai giocatori patologici che non pervengono ai servizi, attraverso molteplici modalità: appare opportuno quindi sperimentare modelli di informazione, contatto e consulenza attraverso canali diversificati a disposizione del cittadino (giocatore, familiare, amico) che configurino forme di prevenzione universale, selettiva e indicata.

2. Utenza in carico ai Servizi per le dipendenze (Ser.D.) delle Aziende ULSS nel corso del 2016, nell'ambito della cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo.

Nell'anno 2016, sono stati 1.881 i giocatori problematici seguiti dai Servizi per le dipendenze, di cui 765 al primo accesso.

Nella tabella che segue si riportano i dati 2016 relativi alle diverse Aziende interessate:

Azienda ULSS	Numero utenti in carico ai Ser.D Anno 2016	di cui nuovi ingressi	Nuove Aziende ULSS	Utenti in carico 2016
ULSS 1	41	22	ULSS 1 DOLOMITI	66
ULSS 2	25	13		
ULSS 3	60	22	ULSS 7 PEDEMONTANA	154
ULSS 4	94	44		
ULSS 5	90	22	ULSS 8 BERICA	151
ULSS 6	61	42		
ULSS 7	90	56	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	300
ULSS 8	86	24		
ULSS 9	124	56		
ULSS 10	83	32	ULSS 4 VENETO ORIENTALE	83
ULSS 12	131	48	ULSS 3 SERENISSIMA	356
ULSS 13	162	44		
ULSS 14	63	23		
ULSS 15	88	25	ULSS 6 EUGANEA	286
ULSS 16	126	48		
ULSS 17	72	43		
ULSS 18	86	29	ULSS 5 POLESANA	176
ULSS 19	90	22		
ULSS 20	124	56	ULSS 9 SCALIGERA	309
ULSS 21	80	43		
ULSS 22	105	51		
TOTALE	1881	765		1881

Con riferimento all'articolato della presente proposta di legge, si rileva quanto segue:

La Regione del Veneto interviene nella prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo e nelle problematiche azzardo correlate, mettendo in campo azioni a carattere sanitario e sociale, ma anche nell'ambito della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, della quiete pubblica e dell'inquinamento acustico (articolo 1).

All'articolo 2 sono riportate le definizioni di gioco d'azzardo, gioco d'azzardo patologico e punti gioco.

È prevista l'istituzione di un Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico presso la Giunta regionale (articolo 3).

All'articolo 4 si demanda alla Giunta regionale, con il supporto del Tavolo tecnico, la definizione degli interventi e delle attività che verranno erogati dalle aziende ULSS, dalla polizia locale, dagli operatori sociali, socio sanitari, sanitari, dal Terzo settore, dalle associazioni di categoria e dalle forze di polizia, mediante la stipula di convenzioni.

All'articolo 5 sono individuate le competenze delle aziende ULSS e le prestazioni erogabili ai sensi dei livelli essenziali di assistenza.

All'articolo 6 sono elencate le competenze dei Comuni, in particolare per quanto riguarda la dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e di forme premianti per gli esercizi che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo.

La collocazione dei punti gioco è soggetta al regime autorizzatorio come da normativa vigente (articolo 7). È vietata la collocazione di apparecchi per il gioco nei locali in ragione della distanza dai luoghi di aggregazione come servizi per la prima infanzia, istituti scolastici, luoghi di culto ecc..

Ai Comuni spetta inoltre di stabilire delle fasce orarie in cui vi è l'interruzione quotidiana del gioco (articolo 8).

L'articolo 9 stabilisce i compiti dei gestori dei punti gioco, a prescindere dalla tipologia e dalla grandezza degli stessi.

La pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio delle sale da gioco è vietata, come previsto dall'articolo 10.

L'articolo 11, nell'assegnazione di incentivi economici di competenza regionale e comunale, considera come titolo di preferenza l'assenza di apparecchi per il gioco d'azzardo o altre forme di gioco d'azzardo, mentre l'articolo 12 dispone una maggiorazione dell'aliquota IRAP per gli esercizi nei quali si è scelto di installare gli apparecchi per il gioco d'azzardo.

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione della presente legge e l'irrogazione delle sanzioni sono poste in capo ai comuni (articolo 14).

L'articolo 16 tratta delle abrogazioni, mentre l'articolo 17 prevede la copertura finanziaria mediante le risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico.

Sono state svolte le audizioni in data 28 marzo 2019 e 4 luglio 2019.

La scheda di inquadramento normativo, per il solo PDL 68, è stata predisposta in data 16 dicembre 2015.

La scheda di inquadramento normativo, per il solo PDL 85, è stata predisposta in data 16 dicembre 2015.

La scheda di inquadramento normativo, dei testi abbinati, è stata predisposta in data 24 giugno 2019.

La scheda di analisi economico finanziaria, per il solo PDL 395, è pervenuta in data 18 settembre 2018.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali, dei testi abbinati, sono pervenute in data 26 giugno 2019.

La Prima Commissione ha espresso parere favorevole in data 26 giugno 2019.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 4 luglio 2019 ha licenziato, a maggioranza, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron, i consiglieri, Brescacin, (Zaia Presidente), Barbisan R. (con delega del consigliere Finco) e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barbisan F. (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Barison (Veneti Uniti), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Pigozzo e Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle (Gruppo Misto - Italia in Comune).”;

UDITA la relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere *Claudio SINIGAGLIA*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ringrazio il Relatore, perché ha esposto con efficacia alcuni punti di questa nuova proposta di legge. Però vorrei ricordare che la Regione Veneto non è priva di una legge che riguarda la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico: nel 2015 infatti il Consiglio regionale approvò l’articolo 20 del collegato alla stabilità. In gran parte, se potessimo fare il quadro sinottico tra l’articolo 20 e la legge che è in discussione oggi, vedremmo che sostanzialmente i punti riportati in questa proposta di legge sono già presenti nell’articolo 20.

Dopo l’articolo 20 poi c’è stato un successivo intervento da parte del Consiglio regionale: nel 2016 l’articolo 54 della legge regionale 30, anche qui stiamo parlando della Legge di Stabilità 2016, ha dettato tutta una serie di vincoli e parametri urbanistico-edilizi per l’ubicazione delle case da gioco e gli esercizi che utilizzano al loro interno le slot machine o quant’altro, intese come strumenti per il gioco d’azzardo.

Il gioco d’azzardo è tale perché si utilizza denaro e c’è una aleatorietà della vincita.

A livello nazionale sono 101 miliardi quelli che sono collegati al gioco d’azzardo, nel Veneto si parla di 6 miliardi: ho alcuni dati tratti dal Libro Blu del 2017 dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in cui il Veneto è una delle principali regioni dove si sviluppa il gioco d’azzardo: Toscana 4 miliardi, Veneto 6 miliardi.

È giusto quanto diceva prima il collega Barbisan: in Veneto sono stimati circa 32.500 giocatori ad alta problematicità. Quelli che sono presi in carico invece da parte delle ULSS del Veneto sono 3.500 soggetti, quindi attorno al 10%; sfugge l’altra parte, il 90% dei soggetti ad alto rischio con altra problematicità collegata al gioco d’azzardo patologico.

La dipendenza da gioco d’azzardo, e quindi il gioco d’azzardo patologico, non risparmia nessuna età: non risparmia il pensionato che appena riceve anche la pensione minima va in tabaccheria a comperare tutto il rotolo del Gratta e Vinci, non risparmia il professionista che si rinchiude in bar o nelle case da gioco perdendo completamente il senso del tempo, il senso dell’investimento del denaro nelle slot machine, nel WTL, video slot-machine o quant’altro o nel Bingo o altri giochi di questo tipo. I professionisti molto spesso, perdendo veramente l’orientamento e diventando dipendenti, hanno grossissimi problemi poi di indebitamento, anche di indebitamento bancario e diventa una dipendenza che non riguarda più solo il soggetto, ma riguarda poi tutta la famiglia che si trova in situazioni di dissesto economico.

Quali sono le novità sostanziali di questa proposta di legge rispetto all'articolo 20 del 2015 e all'articolo 54 del 2016? Ce n'è uno in particolare: gli esercizi che hanno le slot machine pagano più di IRAP. Mentre l'articolo 20 parlava di 0,2 di IRAP in più, adesso, con questa proposta di legge, noi diciamo che pagano lo 0,92% in più di IRAP.

Mi ricordo che nel 2015 l'allora Assessore al Bilancio Ciambetti ha fatto fatica ad accettare lo 0,2 di aumento dell'IRAP per gli esercizi. Mi ricordo che con il consigliere Peraro abbiamo fatto una dura battaglia contro le resistenze dell'allora Assessore al Bilancio Ciambetti. Oggi, giustamente, si chiede di aumentare questa sanzione: paghi più di IRAP nel momento in cui hai le slot-machine all'interno del bar, all'interno dell'esercizio.

La principale fonte di remunerazione dell'attività, ormai, dei bar, degli esercizi, sono le slot-machine, è il gioco d'azzardo. Addirittura mi raccontano che le banche, prima di erogare il mutuo a questi bar, a questi esercizi chiedono: "Ma voi avete le slot machine? Perché se l'avete vuol dire che avete una buona remuneratività e quindi è più facile erogare il mutuo se non l'avete non vi eroghiamo il mutuo", o meglio, è più difficile erogare il mutuo.

Per dirvi che i bar che non hanno slot machine sono ormai pochissimi ed è giusto che ci sia l'aumento dell'IRAP è giusto che i Comuni abbiano la possibilità in qualche maniera di fare delle attività in senso premiale nei confronti dei bar che non educano al gioco d'azzardo, ma cercano di contrastare il gioco d'azzardo, perché ci sono dei baristi, fortunatamente, che sono stanchi di vedere persone che bruciano la loro esistenza, i loro risparmi nelle slot machine.

Volevo sollevare alcune contraddizioni che a mio avviso ci sono in questo progetto di legge, in particolare tra l'articolo 6 e l'articolo 7: o vale l'articolo 7 per cui definisce che ci sono 300 metri di distanza per i Comuni sotto i 5.000 abitanti e 500 metri sopra i 5.000 abitanti per l'ubicazione; definisce le distanze al quale ubicare questi esercizi che hanno gioco d'azzardo e devono essere distanti rispetto a servizi per la prima infanzia, istituti scolastici, centri di formazione per giovani, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, residenze per anziani, istituti di credito, eccetera, ma l'articolo 6 dice che i Comuni possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco - tenendo conto dell'impatto sul contesto sulla sicurezza sul decoro urbano nonché dei problemi connessi alla viabilità la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili, impianti sportivi eccetera eccetera. Allora o possono individuare i Comuni, oppure vale l'articolo 7 che dice i Comuni devono rispettare questa norma. Vale solo per i nuovi, oppure vale anche per l'esistente? Anche questo è uno dei punti che mi sembra voi vogliate chiarire con alcuni emendamenti, però se si rinnova la licenza oppure se c'è un aumento delle macchinette per il gioco d'azzardo l'autorizzazione viene concessa indipendentemente dal fatto che ci sia questa legge oppure no?

È una riflessione che vi dico ma, secondo me, c'è contraddizione tra l'articolo 6 dove i Comuni possono esercitare la distanza rispetto ai luoghi sensibili e l'articolo 7 che dice invece che i Comuni devono ubicare i nuovi - da quello che ho capito - con 300 metri o 500 metri. Poi un'altra contraddizione è che abbiamo presentato un emendamento per correggere, è quello legato alle sanzioni, al di là della valutazione sono congrue o meno congrue: il comma 6 stabilisce che l'introito delle sanzioni che i Comuni erogano verrà tenuto per l'80% e il 20% verrà invece indirizzato alla Regione.

Io direi, invece, di vincolare la sanzione al Piano Dipendenze che è all'interno del Piano di zona e quindi di vincolare il Comune che dovrà trasferire l'introito delle della sanzione e lo trasferisce nel Piano Dipendenze e all'interno del Piano di Zona.

Ecco, abbiamo presentato qualche altro emendamento più di dettaglio. A nessuno sfugge che c'è questa realtà, ma c'è anche la realtà collegata a internet. Abbiamo presentato un emendamento per cui chiediamo che i Comuni che hanno il wireless e quindi il proprio Wi-Fi, di mettere un filtro in modo tale che non si possa, con il Wi-Fi del Comune di Padova che è gratuito, o del Comune di Treviso che è gratuito, o del Comune di Venezia che è gratuito, attivare i siti che propongono il gioco d'azzardo. Abbiamo presentato questo emendamento, però a nessuno sfugge che si sta spostando gran parte del mercato del gioco d'azzardo patologico all'interno di internet e lì è tutta un'altra partita difficilissima da controllare, da verificare e anche da contrastare.

Qui si entra nell'ambito formativo: è bene che ci sia la formazione degli esercenti e di chi gestisce le sale da gioco e anche i bar; rendiamola obbligatoria e lì va bene eventualmente incrementare anche le sanzioni perché è fondamentale, cioè o c'è la collaborazione di chi gestisce queste sale, di chi gestisce il bar, eccetera, che capiscono in qualche maniera come intervenire e quanto è pericoloso il gioco d'azzardo.

Come intervenire nei loro confronti? Bisognerà appunto che ci sia la preparazione da parte dei professionisti dell'ULSS, anche a livello psicologico e pedagogico, in modo tale che ci sia veramente il contenimento e il contrasto, che passa attraverso la formazione e la cultura. Allora qui si introduce un concetto che è legato a tutta la popolazione: ci sono i soggetti più a rischio, quali minori, studenti, anziani, pensionati, ma anche i professionisti e ci sono però prevenzioni di ampio respiro che devono coinvolgere tutta la popolazione, in modo tale che il soggetto che va a giocare con i soldi sia consapevole dei rischi che corre.

Devo dire che rispetto all'articolo 20 del 2015 alcune cose sono rimaste sulla carta. Lì la prima cosa da fare era l'attivazione del numero verde a livello regionale; sono passati quattro anni e c'è un unico numero verde che è legato all'ULSS di Padova. Dovrebbe essere a livello regionale un contatto, perché c'è difficoltà a contattare i servizi istituzionali: non si va nei servizi istituzionali, bisogna invece attivare quei punti di riferimento che sono facili da raggiungere, "non connotati" come l'App, internet, il web, il numero verde. Però in quattro anni non è stato attivato nulla.

È stato attivato un piano di interventi che, a mio giudizio, è molto significativo e molto valido, da parte dell'ULSS di Treviso; ha attivato il piano del gioco d'azzardo patologico nel momento in cui la Regione ha ricevuto i 4 milioni di euro da parte del Governo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Lì è stato fatto veramente un lavoro egregio ed effettivamente gli obiettivi vanno anche oltre la legge che noi stiamo approvando, perché è stato fatto un lavoro da parte di professionisti molto attento, con degli obiettivi e anche con il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi.

Abbiamo inserito i criteri di valutazione di questa legge anche negli emendamenti, in modo tale che ci sia il monitoraggio, la verifica che quello che scriviamo poi viene portato avanti. È fondamentale che ci sia la comunità che si fa carico di questo problema, che è un problema veramente drammatico che stiamo vivendo nella nostra Regione, non ci siamo ancora resi conto della gravità di quello che sta succedendo, ma che è giusto che sia preso di petto, anche drammatizzando alcune situazioni, perché dobbiamo veramente vincere questa sfida che è la sfida delle dipendenze.

Adesso abbiamo anche le dipendenza da sostanze stupefacenti: nelle ultime settimane sono pervenuti una serie di dati che dicono che nel Veneto appunto c'è anche questo da fronteggiare in maniera molto decisa e determinata.

Noi abbiamo gli strumenti: abbiamo il SerT, abbiamo l'ULSS, abbiamo istituti scolastici dove ci sono professori che sono preparati, abbiamo le società sportive che potremmo preparare in modo tale che gli allenatori e che i dirigenti siano preparati ad affrontare determinate situazioni, abbiamo tante realtà da mettere in rete e con le quali fare comunità per vincere questa sfida che è una sfida che è penetrata. Veramente le dipendenze sono penetrate a tutti i livelli non solo nella nostra Regione, però siccome sono molto scafati quelli che introducono queste sostanze, sia sostanze stupefacenti sia anche legate al gioco d'azzardo, dobbiamo essere preparatissimi.

La legge va bene se serve a formare, a preparare, ad attivare comunità in grado di vincere questa sfida che è una sfida fondamentale. Io non posso tollerare che nella città di Padova i nostri figli abbiano un rischio di contattare uno spacciatore dieci volte superiore rispetto a un'altra città: non può esserci questo, cioè non deve esserci nessun rischio. Dobbiamo veramente tendere a vincere una delle sfide che ci preoccupa in maniera particolare, una sfida drammatica.

La legge serve se viene portata avanti, ma se la emaniamo come l'articolo 20, che poi rimane sulla carta e nessuno attiva determinati piani e determinate istanze che sono nella legge, scusate, ma a cosa le facciamo a fare le leggi? Chiediamo una valutazione, una relazione annuale che faccia il monitoraggio degli obiettivi che la legge vuole raggiungere, altrimenti le scriviamo, siamo contenti di averle scritte, contenti di comunicare ai giornalisti che abbiamo una nuova legge sul gioco d'azzardo patologico (l'avevamo già, ma ne abbiamo un'altra nuova che più o meno ripercorra gli stessi strumenti), ma dobbiamo appunto raggiungere gli obiettivi di prevenzione e contrasto delle dipendenze!”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il progetto di legge composto di n. 17 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 43

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 42

Art. 3

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	42
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	2
Astenuti	n.	4

Art. 4

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	39
Astenuti	n.	6

Art. 5 e 6

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	45

Art. 7

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	43
Voti favorevoli	n.	31
Voti contrari	n.	5
Astenuti	n.	7

Art. 8

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	44

Art. 9

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	33
Astenuti	n.	11

Art. 10

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	43
Voti favorevoli	n.	42
Astenuti	n.	1

Art. 11 e 12

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

Art. 13

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 41
Astenuti	n. 1

Art. 14

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 5
Astenuti	n. 8

Art. 15

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 43

Art. 16

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

Art. 17

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 13

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d'azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie.

2. La Regione tutela le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e disciplina l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco d'azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull'inquinamento acustico.

3. La Regione promuove interventi con finalità di:

- a) prevenzione dei problemi sanitari e sociali correlati al gioco d'azzardo con particolare riguardo al gioco d'azzardo patologico;
- b) trattamento sociosanitario e di recupero dei soggetti con forme di dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché di supporto alle loro famiglie;
- c) promozione e diffusione di una cultura di utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, sensibilizzazione anche in relazione ai rischi connessi alle varie tipologie di giochi con vincite in denaro;
- d) rafforzamento della cultura del gioco misurato e responsabile e della consapevolezza nella scelta di giocare o non giocare;
- e) contrasto e contenimento dell'impatto negativo connesso alla diffusione del gioco d'azzardo sul tessuto sociale, sui comportamenti e sulla cultura locale, con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

- a) gioco d'azzardo: gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori e il cui esito è basato sull'aleatorietà;
- b) gioco d'azzardo patologico (GAP) o disturbo da gioco d'azzardo (DGA): forma di dipendenza da gioco d'azzardo così come definita rispettivamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- c) punti gioco: spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", all'interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili forme di gioco d'azzardo.

Art. 3 - Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico.

1. È istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Giunta regionale, un tavolo tecnico permanente sul gioco d'azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d'azzardo.

2. Il tavolo tecnico è composto:

- a) dal direttore della Struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato, in qualità di presidente;
- b) da un rappresentante per ogni dipartimento per le dipendenze delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), designato dal direttore generale della azienda ULSS;
- c) da tre rappresentanti di soggetti del terzo settore con esperienza di attività nel trattamento del gioco d'azzardo patologico.

3. I componenti del tavolo tecnico sono nominati dalla Giunta regionale. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.

Art. 4 - Interventi e attività regionali.

1. La Giunta regionale con il supporto del tavolo tecnico di cui all'articolo 3:

- a) definisce i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali comprendenti le prestazioni di base obbligatorie per il trattamento del giocatore patologico da parte delle aziende ULSS;
- b) definisce programmi per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico e agli altri problemi azzardo-correlati;
- c) favorisce la sperimentazione, da parte delle aziende ULSS, di forme innovative di contatto rivolte a categorie specifiche di giocatori, nonché di assistenza dei giocatori patologici e delle loro famiglie, prevedendo strumenti di valutazione dell'efficacia degli interventi;
- d) implementa un sistema informativo regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico;
- e) promuove lo sviluppo di specifici strumenti informativi e di contatto precoce per i giocatori in difficoltà e le loro famiglie, quali in particolare: un modello unificato per tutta la Regione di cartellonistica informativa, un numero verde regionale, un sito web dedicato, una applicazione per smartphone e tablet;
- f) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio sanitari e sanitari sui problemi azzardo-correlati;
- g) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
- h) sostiene i soggetti del terzo settore che forniscono consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie, e che costituiscono gruppi di auto-aiuto; sostiene lo sviluppo di reti locali di auto-mutuo-aiuto sia supportando quelle esistenti, sia favorendone la nascita laddove assenti;
- i) favorisce la collaborazione con le associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e degli altri punti gioco ai fini dell'adozione di un codice etico di autoregolamentazione con particolare riguardo al rispetto delle buone prassi commerciali e della legalità;
- l) può proporre, previa apposita convenzione, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con i competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale, con i Comuni e loro associazioni, con le rappresentanze degli istituti

scolastici e con ogni ente o agenzia che operi nel campo della prevenzione e contrasto ai problemi azzardo-correlati;

m) sostiene le iniziative delle amministrazioni locali finalizzate alla diffusione nel territorio regionale delle buone pratiche in materia di contrasto del gioco d'azzardo patologico.

2. La Regione sostiene e promuove le iniziative degli enti locali, degli istituti scolastici, dei gestori di esercizi pubblici e commerciali, delle associazioni che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, con particolare riferimento a quelle rivolte alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Art. 5 - Competenze delle aziende ULSS.

1. Le aziende ULSS, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e della normativa vigente, erogano prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, assicurando, inoltre, consulenza e sostegno alle famiglie dei giocatori.

2. Entro il 30 gennaio di ogni anno, ciascuna azienda ULSS invia alla Giunta regionale e al Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico un report sulle attività svolte nel corso del precedente anno.

Art. 6 - Competenze dei Comuni.

1. I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:

a) possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;

b) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo;

c) impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (cosiddetto content filtering) attraverso la propria rete wireless per impedire l'accesso a siti web nei quali è possibile giocare d'azzardo on-line.

Art. 7 - Collocazione dei punti gioco.

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:

a) servizi per la prima infanzia;

- b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- c) centri di formazione per giovani e adulti;
- d) luoghi di culto;
- e) impianti sportivi;
- f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
- h) istituti di credito e sportelli bancomat;
- i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
- l) stazioni ferroviarie e di autocorriere.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

4. I Comuni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco.

5. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate:

- a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'articolo 17 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- b) nei Comuni non dotati del piano di assetto del territorio (PAT), nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 - Limitazioni all'esercizio del gioco.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1".

2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco così come definiti all'articolo 2, comma 1 lettera c) sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1,

comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.

Art. 9 - Compiti dei gestori dei punti gioco.

1. I gestori dei punti gioco di qualsiasi tipologia e grandezza espongono il materiale fornito dalle aziende ULSS in modo ben visibile e leggibile alla propria clientela e mettono a disposizione opuscoli e altro materiale informativo supplementare sui rischi del gioco d'azzardo fornito dall'azienda ULSS.

2. È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d'azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo.

Art. 10 - Pubblicità del gioco d'azzardo.

1. In materia di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo si applica la vigente normativa statale ed in particolare l'articolo 9 del decreto legge n. 87 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Art. 11 - Sistema incentivante.

1. La Regione e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, possono considerare titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo e di altre forme di gioco d'azzardo.

Art. 12 - Disposizioni in materia di IRAP.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d'imposta in cui risulti l'installazione dell'apparecchio, indipendentemente dalla durata dell'installazione stessa nell'arco del periodo.

Art. 13 - Divieto di installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.

1. È vietata l'installazione nei punti gioco, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.

2. I titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco di cui al presente articolo, ove alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino installati i terminali previsti al comma 1, sono tenuti alla disattivazione degli stessi entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali il Comune dispone la chiusura temporanea della sala da gioco fino all'assolvimento dell'obbligo ovvero l'apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931.

Art. 14 - Vigilanza e sanzioni.

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della

presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal Comune competente per territorio che destina i relativi proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la violazione delle disposizioni dell'articolo 7, commi 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;

b) il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;

c) la violazione dei divieti di cui all'articolo 9 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

3. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune effettua una diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni, con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento.

4. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 3, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

5. Nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dal comma 2, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 mediante apposizione dei sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

6. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del Comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal Comune alla Regione entro il 30 giugno dell'esercizio successivo quello dell'introito della sanzione.

7. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Art. 15 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale da approvare nella competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione sugli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7. In particolare la relazione rendiconta il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano operativo regionale sul gioco d'azzardo patologico realizzato dalle aziende ULSS del Veneto e dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

Art. 16 - Abrogazioni.

1. L'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" e l'articolo 54 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" sono abrogati.

Art. 17 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 5
Astenuti	n. 7

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Antonio Guadagnini

IL PRESIDENTE
f.to Massimo Giorgetti

INDICE

Art. 1 - Finalità.	11
Art. 2 - Definizioni.	11
Art. 3 - Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico.	11
Art. 4 - Interventi e attività regionali.	12
Art. 5 - Competenze delle aziende ULSS.	13
Art. 6 - Competenze dei Comuni.	13
Art. 7 - Collocazione dei punti gioco.	13
Art. 8 - Limitazioni all'esercizio del gioco.	14
Art. 9 - Compiti dei gestori dei punti gioco.	15
Art. 10 - Pubblicità del gioco d'azzardo.	15
Art. 11 - Sistema incentivante.	15
Art. 12 - Disposizioni in materia di IRAP.	15
Art. 13 - Divieto di installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso.	15
Art. 14 - Vigilanza e sanzioni.	15
Art. 15 - Clausola valutativa.	16
Art. 16 - Abrogazioni.	17
Art. 17 - Norma finanziaria.	17